

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

840ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTOSTENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2012
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi della vice presidente BONINO
e del vice presidente CHITI

N.B. N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI): Per il Terzo Polo:Apl-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT..

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è stata respinta una questione sospensiva e il senatore Mura ha ritirato le richieste di votazione a scrutinio segreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.800, presentato dal relatore, senatore Berselli, e dei relativi subemendamenti, che invito i presentatori ad illustrare. *(Brusio)*. Collegli, la ricreazione è finita.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:Apl-FLI)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.800/1. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, un attimo, perché faccio fatica a sentire. Un po' di pazienza e vediamo se intanto i colleghi prendono posto.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Aspetto un suo cenno, Presidente.

PRESIDENTE. Aspettiamo, avranno bisogno di qualche minuto per accomodarsi. (*Il brusio cessa*). Vi ringrazio, colleghi. Prego, senatore Bruno.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Grazie, signora Presidente. Come ho detto, l'emendamento 1.800/1 è ritirato trattandosi di un nostro errore; infatti, è simile all'1.800/2.

Gli altri due emendamenti, l'1.800/2 e l'1.800/3, provano a distinguere il comportamento del direttore di un quotidiano rispetto a quello di chi è responsabile della stesura di articoli e scritti integranti la diffamazione.

Sostanzialmente, proviamo ad intervenire immaginando che il direttore, che viene chiamato in causa senza avere la responsabilità di aver concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale, ma solo ed esclusivamente perché ha la responsabilità di deciderne la pubblicazione, sia punibile con una multa da 5.000 a 50.000 euro, «tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato». Non si prevede quindi la pena della detenzione per chi non ha la responsabilità diretta del reato.

Naturalmente conosciamo l'obiezione che in questo modo basterà non firmare gli articoli per non incorrere nella sanzione più dura, quella che prevede fino a un anno di carcere, ancorché ridotta rispetto alla previsione attuale della carcerazione da uno a sei anni. Pertanto, prevediamo anche, legando l'emendamento 1.800/2 all'emendamento 1.800/3, che sia istituito e tenuto presso la redazione di ogni giornale o periodico un registro di chi scrive gli articoli e sono previste anche le procedure attraverso le quali gestire tale registro. Si potrà cioè anche dare alla stampa sotto pseudonimo o senza alcuna firma un articolo, ma dovrà esistere in ogni redazione un registro che a richiesta dell'autorità giudiziaria dovrà essere ad essa consegnato, proprio per distinguere le responsabilità tra l'estensore materiale dell'articolo, del suo contenuto o comunque della eventuale diffamazione, e il direttore o il vicedirettore, che invece hanno il semplice compito di autorizzare o meno la pubblicazione dei testi, che spesso e volentieri, per svariati motivi, non riescono a controllare direttamente. Capiamo infatti che esiste questo tipo di difficoltà.

Ovviamente la nostra proposta emendativa prova ad integrarsi con la discussione dell'Aula. Sappiamo che è argomento tecnicamente complicato e delicatissimo che si muove al confine di una serie di questioni, per cui siamo disponibili a una discussione più ampia, provando a venire incontro a quella che è un'esigenza che alcuni hanno posto e che riteniamo si possa contemperare con le esigenze più complessive di questa norma.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho letto con grande attenzione l'emendamento 1.800 che è stato presentato ieri e che lascia veramente estremamente perplessi, come è stato già detto da altri.

Ho visto però anche il disegno di legge. Qui si parla della responsabilità del direttore: o risponde come autore dell'articolo o perché non ha vigilato sui giornalisti e tutti coloro che collaborano alla redazione del giornale perché non vengano commessi reati. Invece all'articolo 1 si parla del direttore soprattutto come di un responsabile civile. Poi l'articolo 13 fa riferimento all'autore del delitto di diffamazione a mezzo stampa compiuto con l'attribuzione di un fatto determinato.

Se è così, e se è vero che all'articolo 2 di questo disegno di legge si dice «Modifiche al codice penale», la responsabilità del direttore è prevista dall'articolo 57. Infatti si dice che l'articolo 57 è sostituito dal testo dell'articolo 2. Questo emendamento quindi non riguarda l'articolo 1, ma l'articolo 2, cioè la responsabilità del direttore del giornale a titolo di colpa, come si dice. Sull'articolo 57 si è discusso a lungo per vedere se si trattasse di una responsabilità oggettiva. Si è inserita invece questa responsabilità a titolo di colpa.

Come mai in passato, anziché applicare l'articolo 13 della legge del 1948, si applicava l'articolo 595, ultimo comma, del codice penale? Perché si riteneva che fosse una circostanza aggravante quella di

cui all'articolo 13 della legge del 1948, per cui si davano le attenuanti generiche, e quindi con equivalente o prevalente, si applicava l'articolo 595 con pena alternativa.

Secondo me, la prima cosa su cui si deve discutere è se dobbiamo prima votare l'articolo 1 nel suo complesso, che è stato già discusso e approvato con i vari emendamenti, o questi non siano invece emendamenti all'articolo 2. Se si legge il disegno di legge, infatti, l'articolo 2 parla proprio della responsabilità penale del direttore, di cui all'articolo 57 del codice penale.

Se questi sono i dati di partenza, e se quindi - cosa su cui credo non si possa assolutamente discutere - la responsabilità penale del direttore per *culpa in vigilando* è prevista dall'articolo 57 del codice penale, è chiaro che l'emendamento 1.800 non è riferito all'articolo 1 ma all'articolo 2 e che quindi si deve procedere prima al voto sull'articolo 1.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, mi associo a quello che ha detto il collega D'Ambrosio. Vorrei anche sottolineare, signora Presidente, signori Sottosegretari, colleghe e colleghi, che il tema è piuttosto controverso e delicato e merita un momento di cura.

Ci troviamo ormai di fronte a un testo che non ha dalla sua un impianto costituzionalmente garantito perché, essendo passato a voto segreto quell'emendamento che reintroduce il carcere come pena (e non torno ora su quel momento della vita dell'Assemblea), l'ipotesi che ha fatto lei, presidente Berselli, inserendo un ulteriore emendamento, tende a differenziare i cittadini che svolgono il lavoro giornalistico in due categorie tutelate diversamente. Il caso davvero paradossale e, certamente, anticostituzionale, è che lo stesso tipo di reato, se commesso da chi ha una funzione gerarchicamente più alta, non è punito con il carcere, ma solo con la multa; se, invece, è commesso da chi svolge il lavoro redazionale con una mansione meno alta sotto il profilo gerarchico, c'è anche il rischio della pena detentiva.

Il suo sforzo, presidente Berselli, essendo lei certamente uomo colto in materia, è visibilmente rivolto all'esterno di quest'Aula: in controluce sta un noto direttore che potrebbe rischiare il carcere, eventualmente nei prossimi giorni (questo ci dispiace e dispiace certamente anche a me). Tuttavia, l'emendamento 1.800, oltre alle questioni correttamente poste dal collega D'Ambrosio e, cioè, il suo essere attinente non all'articolo 1 bensì all'articolo 2, si presta oltretutto a rendere la stessa comprensione dell'eventuale testo nel suo complesso improbabile o impossibile per qualsiasi interprete, che sia eventualmente un giudice o persino un critico letterario della domenica, che non riuscirebbe a districarsi sulla logica formale di questo testo.

Questo testo non ha più senso! È bene rifare un appello a tutti voi e a tutti noi perché il Senato non si presti ad un'evidente violazione della Costituzione! Mi appello e ci appelliamo anche al Governo perché per poter rispondere in modo del tutto inverosimile e solo propagandistico a una questione posta all'esterno di qui, si rischia in quest'Aula di fare un pasticcio assolutamente inquietante. Quindi anch'io pongo lo stesso problema del collega D'Ambrosio, aggiungendo che ci sono certamente profili di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, oltre ad esprimere i pareri, dovrà poi dare una risposta al senatore D'Ambrosio, perché l'emendamento 1.800 recita in conclusione «*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a)*». Invito pertanto il relatore a dare una risposta esaustiva al riguardo.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la risposta data dalla Presidente diciamo che chiarisce i rilievi che il collega D'Ambrosio aveva formulato in relazione alla collocazione dell'emendamento 1.800 e alla priorità nella votazione.

Nel merito, per quanto riguarda questo emendamento, non posso non rilevare che è tecnicamente impossibile pensare ad una sanzione diversa tra concorrenti nel medesimo reato. Allora, o si diversifica l'attività del direttore, specificando che, per esempio, ha consentito nell'esercizio delle sue funzioni, ha ratificato o avallato l'operato, creando cioè una diversità del comportamento che

viene sottoposto a sanzione del direttore, oppure credo che la partecipazione in sé non possa comunque, per principi di diritto di ordine generale, essere assolutamente oggetto di sanzione diversa.

Pertanto, pur comprendendo il fine sotteso all'emendamento e comunque considerando anche la diversità di attività che può presiedere alla vicenda, giacché c'è un autore che comunque realizza il delitto di diffamazione in virtù di un articolo che contiene tutti gli estremi per il quale verrà condannato, il direttore, al di là di quella che può essere la *culpa in vigilando* in questo caso, deve comunque essere sanzionato per un'attività di carattere totalmente diverso rispetto a quella dell'autore dell'articolo.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti critici nei confronti dell'emendamento 1.800 presentato dal relatore sono stati già anticipati nella discussione di ieri e qui intendo ribadirli, in quanto attraverso tale emendamento si introduce un vistoso strappo alla norma generale che disciplina il concorso di persone nel reato. Invero nell'emendamento 1.800 è scritto: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione (...) il direttore o il vice direttore responsabile che abbia partecipato con questi nella commissione del reato è punito (...)». Questa è l'ipotesi di concorso che il nostro codice penale regola all'articolo 110, che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...)». Ma qui noi introduciamo, in violazione all'articolo 110, pene diverse per soggetti diversi per la medesima condotta.

Il paradosso si raggiunge nel momento in cui, per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (articolo 13 della legge n. 47 del 1948, ossia il caso al nostro esame), vi è la pena per il giornalista della multa da 5.000 a 50.000 euro o della reclusione sino a un anno, e la pena per il concorrente nel reato, direttore responsabile, è la multa e non la reclusione.

Se invece andiamo alle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa non aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato - ossia, ritorniamo all'articolo 595 del codice penale - non vi è nessuna differenziazione di pena, perché questa è identica. Ciò posto, per la diffamazione a mezzo stampa non aggravata non si differenzia tra giornalista e direttore concorrente nel reato; per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato si differenzia la sanzione tra giornalista e direttore concorrente.

Ora, il relatore Berselli, presentatore di tale emendamento, deve risolvere queste due anomalie grossolane e non meritevoli di ricevere un voto positivo da quest'Aula, perché, seppure siano manifestazione, pur volenterosa, di buone intenzioni, porterebbero alla creazione di un mostriciattolo giuridico.

In uno stesso articolo abbiamo quindi due mostriciattoli giuridici. Stiamo infrangendo l'istituto generale del concorso di persone nel reato creando una norma *ad hoc* fuori dal sistema. Non esiste alcuna possibilità di prevedere la condanna a pene diverse per due persone che commettono lo stesso reato. Questa possibilità non esiste! È un problema che si deve risolvere, presidente Berselli, perché l'articolo 110 del codice penale, che è la norma generale per coloro che concorrono nel medesimo reato, quando il giudice è di fronte al reato di diffamazione a mezzo stampa senza attribuzione di fatto determinato, lo ritrova e lo applica.

Deve però spiegarmi per quale ragione per l'articolo 13 della legge del 1948 non vale la norma generale di cui all'articolo 110 del codice penale, e per l'articolo 595 del codice penale (diffamazione a mezzo stampa senza fatto determinato) si applica invece l'articolo 110. Mi deve risolvere questo profondo contrasto, vale a dire del venir meno il principio dell'applicazione del concorso di cui all'articolo 110 per il riferimento all'articolo 13 della legge sulla stampa e la conferma invece dell'articolo 110 per la diffamazione ex articolo 595 del codice penale.

Mi dia una spiegazione giuridica, o comunque, se ciò non fosse possibile, la dia almeno politica. Dica che dobbiamo fare in questo modo. Ci accontenteremo anche di questa risposta, ma spieghi qual è l'impatto di questa norma con l'articolo 110 del codice penale. (*Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori D'Ambrosio e Vita*).

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3059(ore 9,58)**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. Senatore Berselli, le ricordo l'esigenza di dare una risposta anche ai senatori D'Ambrosio e Li Gotti.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, in primo luogo esprimerò il parere sugli emendamenti presentati dai senatori Bruno e Rutelli. Nonostante l'apprezzabile impegno emendativo, non sono d'accordo né sull'emendamento 1.800/2 né sull'emendamento 1.800/3 (ricordo che l'emendamento l'1.800/1 è stato ritirato). Pertanto, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro: diversamente, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli interventi dei senatori D'Ambrosio e Li Gotti, ho già affrontato ieri lo stesso tema in fase di illustrazione del mio emendamento. Mi si chiede perché l'emendamento 1.800 non è stato collocato nell'articolo 2. La risposta è che l'articolo 2 del provvedimento prende in considerazione l'articolo 57 del codice penale, una norma che non riguarda solo la diffamazione a mezzo stampa ma tutti i reati commessi attraverso la stampa. I senatori D'Ambrosio e Li Gotti ricorderanno che nella riformulazione dell'articolo 57 è stata prevista una tipicizzazione che si ritrova nell'articolo 1 in relazione all'articolo 13, comma 1, della legge sulla stampa. È pertanto la stessa previsione collocata, a mio avviso più correttamente, laddove si parla di diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato (articolo 13 della legge sulla stampa) anziché nella norma di carattere generale che, come sanno, non riguarda soltanto la diffamazione a mezzo stampa. Il senatore Vita ha detto che è una norma manifestamente incostituzionale. Senatore Vita, non se ne abbia, ma quando mancano degli argomenti ci si richiama sempre all'incostituzionalità della norma. Una volta in Italia avevamo 60 milioni di commissari tecnici (non è una critica che faccio a lei), adesso abbiamo 60 milioni di costituzionalisti. (*Commenti del senatore Vita*). Quando c'è un problema, si invoca sempre il contrasto con la Carta costituzionale. Non c'è alcun conflitto con la Costituzione, quanto meno per quanto mi riguarda; poi la Consulta potrà decidere come riterrà opportuno, come ha deciso in tante altre occasioni.

Ci può essere certamente una diversa valutazione per quanto riguarda questo emendamento e l'articolo 110 del codice penale che parla del concorso di colpa (e affronto la questione più delicata sollevata dal senatore Li Gotti). È vero che c'è una diversa formulazione della sanzione penale, però voglio anche ricordare che stiamo intervenendo sulla legge in materia di stampa, che è norma speciale, in riferimento ad una norma di carattere generale. Quindi il brocardo latino *lex specialis derogat legi generali* credo che si applichi abbondantemente in questo caso, anche perché questo intervento emendativo è successivo all'articolo 110 del codice penale.

A questo punto faccio una sola considerazione. I ruoli sono diversi: un conto è l'estensore dell'articolo (ferma restando la mia contrarietà al voto espresso in Aula la scorsa settimana, e che ribadisco), cioè un conto è il ruolo del giornalista, che è direttamente collegato all'articolo, un conto è il ruolo del direttore del giornale, periodico o quotidiano, che è obiettivamente diverso. A fronte di ruoli diversi prevedo una sanzione diversa.

Ci sono già delle norme che prevedono una diversa graduazione della pena in funzione dei ruoli svolti dai concorrenti. Noi qui in materia di diritti da una parte prevediamo in via alternativa la multa o la reclusione (multa da 5.000 a 50.000 euro, come avevamo previsto noi, o reclusione fino a un anno), dall'altra parte rimaniamo ancorati alla sanzione pecuniaria penale, cioè alla multa (trattandosi di delitto) da 5.000 a 50.000 euro. A ruoli diversi corrisponde una sanzione penale diversa. Vi è certamente un contrasto con l'articolo 110 del codice penale (e non c'è alcun contrasto con qualsiasi norma della nostra Carta costituzionale), ma il contrasto si risolve facilmente con l'individuazione di ruoli diversi tra i concorrenti nel medesimo reato.

Una considerazione però la debbo fare, signora Presidente: se non approviamo questo disegno di legge, qual è la conseguenza (parlo a coloro che sono molto sensibili alle sacrosante ragioni dei giornalisti)? Resta la normativa attualmente in vigore, che per questa fattispecie, la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato, non è che non preveda la reclusione: prevede obbligatoriamente la reclusione, con una pena che va da uno a sei anni, e la multa. La norma dell'emendamento 1.307, che è stata introdotta nonostante il parere contrario del relatore e di larga parte dell'Assemblea, che però è rimasta soccombente, prevede una fattispecie diversa:

non più la pena detentiva obbligatoria per il giornalista, ma una pena detentiva fino a un anno (e non da uno a sei anni) alternativa alla sanzione pecuniaria penale, alla multa.

Sono il primo a dire che non si doveva approvare quell'emendamento; sono io il primo a dirlo. Però l'introduzione di questa norma - mi sia consentito - è nettamente più favorevole al giornalista di quanto avverrebbe se non approvassimo la legge, visto che attualmente è prevista una pena cumulativa della reclusione da un anno (mentre ora il testo al nostro esame prevede al massimo un anno) a sei anni e la multa.

Altra considerazione. La Commissione giustizia aveva elaborato un testo (questo sì all'articolo 57 del codice penale, che ritroviamo nel comma aggiuntivo all'articolo 13 della legge sulla stampa) che prevedeva tutta una serie di misure a tutela del diffamato e che era centrale: l'istituto della rettifica. Oggi, quando un cittadino italiano o una cittadina si sente diffamato, chiede la rettifica; il giornale se vuole la pubblica, altrimenti non la pubblica; e, quando la pubblica, molte volte va a relegarla in pagine non attenzionate dai lettori (cioè di scarso interesse per i lettori); quasi sempre la rettifica viene inoltre accompagnata da un commento, che finisce per vanificare l'effetto positivo della rettifica e che, alle volte, si trasforma in una seconda diffamazione a mezzo stampa. Questa è la situazione attuale, a legislazione vigente: minore tutela per il diffamato e maggiore sanzione per il giornalista.

Allora, voi volete veramente che questa situazione non venga modificata, unicamente perché, con un voto che io non condivido, espresso dal Senato della Repubblica la scorsa settimana, si è prevista la sostituzione di una pena detentiva elevatissima, aggiunta ad una pena pecuniaria, con una pena detentiva nettamente minore alternata alla pena pecuniaria per il giornalista? Io non condivido tale modifica, ma certamente essa è migliorativa rispetto alla normativa attuale. E soprattutto verrebbe vanificato il grande lavoro - di cui do atto a tutti i componenti della mia Commissione, espressione di tutti i Gruppi - volto a dare centralità alla rettifica.

Se non approviamo questa legge, causiamo un danno gravissimo sia ai giornalisti, per i quali la sanzione prevista oggi dal nostro ordinamento giuridico sarebbe molto più severa, sia per i diffamati, che si troverebbero senza quelle tutele che abbiamo garantito loro rimodulando e riformulando l'istituto della rettifica.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.800/2, non perché sia favorevole alla sanzione della reclusione in questi casi, ma per ragioni di carattere tecnico, in quanto la formulazione proposta, non facendo riferimento a parametri di colpa, sembra alludere a casi in cui venga in considerazione un contributo doloso causalmente rilevante ai fini della realizzazione della fattispecie monosoggettiva di reato. Così intesa, la formulazione si espone a rilievi sotto il profilo sistematico, sia per quanto attiene ai rapporti con l'articolo 57 del codice penale, sia avuto riguardo alla deroga che viene apportata all'articolo 110 del codice penale.

Per quanto attiene all'emendamento 1.800/3, il Governo si rimette all'Aula.

Sull'emendamento 1.800 del relatore, il Governo esprime parere contrario per le medesime ragioni tecniche che ho appena enunciato.

PRESIDENTE. Parere contrario: ho capito bene?

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, parere contrario per le medesime motivazioni di carattere tecnico che ho appena enunciato.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 1.800 è ovviamente difforme da quello espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800/2.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, io rimango veramente perplesso, perché si passa già alla votazione degli emendamenti e non si supera ancora la questione sistematica. C'è una questione sistematica. Nel suo emendamento, signor presidente Berselli, lei parla di concorso di reati e anche le argomentazioni che assume sono veramente incredibili. A parte quello che ha detto il senatore Li Gotti, cioè che i concorrenti sono puniti con la stessa pena, io le ricordo anche, presidente Berselli, l'articolo 112, comma 3, del codice penale, che prevede che la pena sia aumentata (leggo per sua memoria): «per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette». È prevista come aggravante, cioè la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata.

Lei, con il suo emendamento, incide non solo sull'articolo 110, ma anche sull'articolo 112, comma 3, del codice penale.

C'è poi l'articolo 57 del codice penale che non riguarda solamente il reato di diffamazione a mezzo stampa, ma tutti i reati commessi a mezzo stampa. Nell'articolo 57 si legge: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati...». Ci si riferisce a reati, e non al reato di cui all'articolo 13.

Quindi lei, signor relatore, ha usato artificiosamente l'espressione: «*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a)*» perché non si votasse l'articolo 1 prima di passare all'articolo 2 che tratta proprio le modifiche al codice penale. Con quello che ha scritto nel comma 1-bis, lei intende allora modificare l'articolo 110, l'articolo 112 e l'articolo 57 del codice penale. Ed infatti la modifica dell'articolo 57 è prevista nell'articolo 2 del provvedimento.

Se vogliamo procedere in questo modo facendo vergognare tutti quelli che hanno frequentato una facoltà di giurisprudenza, facciamo pure, ma dovremmo vergognarcene per tutta la vita, perché ogni giurista ci chiederà: cosa avete combinato? Ci accuserà di aver modificato il concorso di reato, l'aggravante del concorso di reato prevista all'articolo 57 del codice penale inserendola nella legge sulla stampa. Si chiederanno se tutti quanti siamo improvvisamente impazziti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni. Commenti del senatore Berselli*). È così, senatore Berselli. È inutile che scuota la testa. Si tratta di una collocazione sistematica delle norme. Non possiamo collocare delle norme che riguardano il diritto penale e modifiche al codice penale nella legge sulla stampa del 1948. Ma siamo impazziti tutti quanti? Ma vogliamo tutti quanti tornare all'università per frequentare il primo anno? Non è possibile andare avanti così! (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore, De Toni e Serra*).

Spero che l'Assemblea si esprima su questo punto per decidere se questo emendamento debba essere votato adesso o dopo aver votato l'articolo 1, e che questo emendamento venga considerato come riferito all'articolo 2 per ragioni sistematiche, se non altro, e per salvare la nostra faccia! (*Applausi dai Gruppi PD e LNP. Commenti del senatore Fluttero*).

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, relatore. Senatore D'Ambrosio, nessuno vuole che sia modificato l'articolo 57 del codice penale. Legga bene il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, passiamo a questo punto alla votazione.

BERSELLI, relatore. Presidente, mi ha dato la parola, giusto?

L'emendamento 1.800 interviene sulle modifiche che avevo proposto all'articolo 57. Quindi, se viene approvato il mio emendamento, l'articolo 57 del codice penale attualmente vigore resta così com'è. Nessuno interviene sull'articolo 57. Vedo la senatrice Della Monica che annuisce. È così. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Vada avanti, senatore Berselli, dobbiamo procedere con le dichiarazioni di voto.

BERSELLI, *relatore*. Intervengo solo sulle modifiche che avevo apportato all'articolo 57 e non sull'articolo 57, che resta così com'è adesso. È chiaro? Quella sì che sarebbe stata una cosa illogica. Intervengo soltanto sulle modifiche, perché altrimenti ci sarebbe certamente stato un contrasto tra il mio emendamento che interviene sull'articolo 13 della legge sulla stampa e l'articolo 57, che è una norma di carattere generale prevista nel nostro codice penale.

Per quanto riguarda invece l'articolo 110 del codice penale, credevo di essermi già espresso: mentre escludo qualsiasi conflitto con qualsiasi articolo della nostra Carta costituzionale, ho detto che certamente - senatore D'Ambrosio, si vede che non mi ha seguito - il mio emendamento contrasta con l'articolo 110 del codice penale, ma ho anche detto che l'articolo 110 è una norma di carattere generale, mentre la legge sulla stampa e il mio emendamento, che interviene sull'articolo 13 della medesima legge, è da considerarsi legge speciale: *lex specialis derogat legi generali*. È una cosa assolutamente pacifica, non si può neanche mettere in discussione.

Tra l'altro, c'è una distinzione evidentissima di ruoli tra l'autore materiale dell'articolo e il direttore, il cui ruolo, anche se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal comma successivo, per quanto riguarda il controllo, è pacifico che non possa essere equiparabile a quello dell'autore.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, vorrei dire due cose.

La prima è di natura politica: non capisco francamente - e chiedo a qualcuno della parte sinistra dell'emiciclo che me lo spieghi - quale sia l'atteggiamento degli esponenti della sinistra, perché, da un lato, in tantissimi interventi, intendono garantire quella che loro chiamano libertà di stampa che, secondo me, per certi versi sconfinava nella libertà di diffamazione; dall'altro, sono tesi a diminuire le pene che oggi sono previste dal nostro codice nei confronti dei giornalisti. Significativo fu l'intervento del collega Li Gotti, quando si trattò di discutere il famoso anno di reclusione, che ci accusò di voler ripristinare il cappio e quant'altro. Poi, nei fatti, però, si oppongono a qualunque modifica che vada ad edulcorare le pene e vogliono a tutti i costi mantenere la pena, che oggi è veramente esagerata, di sei anni di reclusione. Volete spiegarcela, cari colleghi, questa vostra dicotomia? Da un lato dite che siete a favore della libertà e poi vi battete con tutte le vostre forze per mantenere la pena di sei anni, combattendo contro questa parte dell'emiciclo che invece vuole abbassare le pene. Spiegateci per favore la vostra posizione.

MARITATI (*PD*). L'abbiamo spiegata così bene!

CASTELLI (*LNP*). Sarà un mio limite, ma francamente non la comprendo.

C'è poi una questione di natura tecnica. Allora, non faccio né il magistrato, né ho mai fatto l'avvocato. Mi sono occupato, per i casi della vita, un po' di giustizia in tempi passati. Ci sono esimi magistrati e avvocati in quest'Aula che sono in grado, molto meglio di me, di esprimersi su questo argomento dal punto di vista tecnico, ma non possiamo lasciare il relatore abbandonato al cannoneggiamento della sinistra di fronte ad argomenti che sono speciosi, perché basta andarsi a leggere il combinato disposto dell'articolo 110 del codice penale e susseguenti per capire che il legislatore ha tutti gli strumenti per intervenire in questa materia. Non è vero che non si può intervenire e non è vero che andiamo a produrre un *vulnus* di natura sistemica. Vengono portati argomenti che non stanno in piedi.

Quindi, difendo il relatore, perché ha portato avanti una questione che, a mio avviso, anche dal punto di vista tecnico, sta assolutamente in piedi. Se siamo convinti di questo, bisognerà che qualche tecnico - e ne abbiamo tanti di esimi da questa parte dell'emiciclo - sostenga questa tesi, perché non è ammissibile che il relatore sia lasciato solo a difendersi con la sua replica, e non con la replica di altri, a questa fucilazione di natura dialettica. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori.

È ovvio che la materia che stiamo affrontando è quella del regime sanzionatorio. Noi proponevamo l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, quindi anche per il direttore responsabile. È ovvio che lo scontro che si è verificato è stato incentrato sul vostro emendamento che, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, reintroduceva la pena detentiva. Tutto qua.

Ora, per quanto riguarda l'emendamento 1.800, il nostro voto è contrario, perché esso prevede che si applichi la pena della multa da 5.000 a 50.000 euro - sappiamo che per i giornalisti è fino a un anno di detenzione e la multa è da 5.000 a 50.000 euro - per il direttore responsabile «che abbia partecipato con questi - «ossia con il giornalista» - nella commissione del reato» di diffamazione. «Che abbia partecipato»: stiamo parlando di concorso. Non c'entra il fatto, presidente Berselli, che si tratta di legge speciale che può derogare. Si sta parlando del concorrente di un reato. Se, poi, si vuole ritenere che il direttore concorrente, in quanto ha un ruolo diverso, è soggetto a una pena diversa, si sbaglia ottica.

Il codice penale è codice delle condotte, se non per i reati qualificati dal soggetto. Noi stiamo parlando, in questo caso, delle condotte, non del reato qualificato dal soggetto agente. Se dovessimo arrivare al reato qualificato dal soggetto agente, allora scatterebbe l'articolo 112, comma 3, che introduce un'ipotesi di aggravante per colui che, per il suo ruolo (proprio le parole che lei ha utilizzato) non esercita la vigilanza oppure concorre a determinare il reato. Non essendo questo un reato qualificato dalla qualità soggettiva, ma essendo un reato di condotta, ossia di diffamazione, aggravata con l'attribuzione del fatto determinato, è ben possibile che vi siano concorrenti nel reato.

Si ipotizza il concorso di reato del direttore e si introduce una pena più bassa rispetto a quella prevista per il giornalista. Si prevede, infatti, soltanto la pena della multa, mentre per il giornalista si prevede la pena della multa e della reclusione. È così: questo è l'emendamento che a noi è stato presentato.

Per il direttore che partecipa al reato si poteva impostare il testo diversamente, come io avevo anche detto che si poteva fare, trovando una formula come ad esempio: «qualora il direttore abbia partecipato, nelle sue funzioni e nel suo ruolo» con un contributo, eccetera. Si sarebbe potuto trovare una formula anche ex articolo 114 del codice penale, relativo alla minima partecipazione. Ma, allora, lo avreste dovuto dire nell'emendamento; se non lo dite, si applica l'articolo 110 del codice penale. Se aveste voluto riferirvi a un'ipotesi di minima partecipazione avreste dovuto inserirla nella norma, e il riferimento sarebbe stato all'articolo 114 del codice penale. Ma non lo avete detto.

Così com'è, si tratta di una norma incostituzionale, e non è un'opinione. Due condotte identiche, infatti, vengono sanzionate in maniera diversa. Questa è una discriminazione della parità dei diritti dei destinatari della legge. Non è pensabile che quest'Aula possa licenziare una norma che introduce sanzioni diverse per medesime condotte.

Esprimo, quindi, il voto contrario dell'Italia dei Valori. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Prima di passare alla votazione dell'emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Invito ciascun senatore a votare per se e i senatori Segretari a fare le opportune verifiche.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.800/2, presentato dai senatori Bruno e Rutelli.

Non è approvato.

LI GOTTI (*IdV*). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Senatore Bruno, le chiedo se accetta l'invito di ritirare l'emendamento 1.800/3.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signora Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800/3.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario a questo emendamento presentato dai colleghi Bruno e Rutelli. La contrarietà è dovuta al fatto che nel testo, già accidentato, si inserisce un'ulteriore "chicca". Da parte mia c'è anche un certo stupore, Presidente.

Colleghi firmatari dell'emendamento, che vi conosco come persone certamente sapienti, vi chiedo come si possa immaginare - è veramente una domanda *naïf* - che presso la redazione di ogni giornale o periodico - come ben sapete, in Italia i giornali quotidiani e periodici non sono venti, ma migliaia - «deve essere istituito un registro nel quale indicare il titolo delle pubblicazioni anonime o firmate con pseudonimo, la data della loro pubblicazione, il loro autore. Il registro deve essere consegnato immediatamente all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta senza che sia opponibile il segreto professionale».

L'emendamento 1.800/3 prosegue prevedendo anche varie ipotesi di reato e via dicendo.

Non è credibile questo testo, perché in un piccolo periodico locale, in un foglio associativo, chi è in grado di tenere un siffatto registro? Tra l'altro, quando c'è lo pseudonimo, che è una antica abitudine della scrittura nell'editoria libraria e poi nei giornali quotidiani o periodici, come si può anche solo supporre di fare un registro? Ma, quando anche fosse fatto questo registro, mi permetterete una cosa un po' volgare in quest'Aula, chi se ne frega degli pseudonimi! Che senso ha? Sono forme di bizzarria autoritaria e mi stupisco che vengano presentati testi come questi. Vi prego di ritirarlo. Ovviamente, se verrà mantenuto, il voto sarà di contrarietà, perché l'emendamento è contro ogni forma, anche minima, di buonsenso.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signora Presidente, per carità, tutti noi ci appassioniamo nell'Aula del Senato - capita anche a me - quindi è l'occasione per dire che mi dispiace quando un collega si scalda e dice cose improprie ad un altro collega. Non entro nel merito. Osservo però che per definire bizzarria autoritaria un emendamento in un Parlamento democratico ce ne vuole. È un'espressione veramente infelice.

Il punto fondamentale di questo emendamento, che è connesso a quello che viene proposto dal relatore, che non è condivisibile da parte nostra, è che se si istituisce un meccanismo per cui il direttore responsabile non è responsabile di articoli diffamatori se anonimi, si deve prevedere un altro meccanismo di tutela dei diffamati, altrimenti si crea, non il *supermarket*, ma l'autostrada della diffamazione. È una cosa così ovvia. Chissà cos'è un registro? Come se la gente non sapesse che qualunque organo di informazione tiene l'albo degli articoli che pubblica. Basta evidenziare in un *file* quali sono gli articoli che, essendo anonimi o con pseudonimo, anziché essere firmati dagli autori o dai redattori, hanno una firma specifica.

Questo non è un emendamento con cui si prevede di sapere ciò che non si può, tanto che c'è la riservatezza, salvo scatti un'indagine o una controversia giudiziaria, nel qual caso è logico che coloro i quali vogliono rivalersi nei confronti di un anonimo che li ha diffamati potranno sapere con chi prendersela per ottenere la giusta riparazione.

D'altronde, tutto il dibattito che stiamo vivendo è paradossale da un altro punto di vista. Collegli, qui non stiamo parlando della libertà di stampa. Stiamo parlando della diffamazione. Ma lo vogliamo di nuovo ribadire? (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: APl-FLI e PdL*). Si sta confondendo, in un modo che giudico irresponsabile, la libertà di inchiesta, la libertà di denuncia, l'azione di qualunque giornalista che faccia il suo lavoro, con la diffamazione, per di più anonima. Ci rendiamo conto che si definisce bizzarria autoritaria o totalitaria...

VITA (*PD*). Autoritaria.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). ...il tentativo di impedire che vengano diffamate delle persone? Di cosa stiamo parlando? Diffamazione significa dire il falso nei confronti di un innocente. Non è libertà di stampa. È il contrario. È la negazione, è la distruzione della libertà di stampa. La battaglia che stiamo facendo, certamente in minoranza in questa sede, è invece apprezzata nel Paese. Collegli, state attenti, questa linea sprezzante che avete preso non è condivisa dal popolo italiano, che si preoccupa della diffamazione, perché la diffamazione è una serpe che può distruggere, non i politici, che hanno i mezzi per difendersi, non i politici con la coscienza pulita, che hanno la forza per difendersi, ma le persone comuni.

L'articolo 2 porterà a derubricare le ingiurie in conseguenza di questa follia di dover salvare un giornalista che, ogni 60 anni, finisce, per il cumulo di condanne successive che lo riguardano, in carcere. Stiamo parlando di un giornalista che ha ricevuto sette condanne successive e che, alla settima, non può più godere dell'esenzione, dunque a seguito della decisione della Cassazione, discutibile o meno, come in ogni caso, deve andare anche in carcere. Ma, collegli, stiamo parlando del fatto che all'articolo 2 porteremo la diffamazione semplice e l'ingiuria ad un livello di sanzione trascurabile, e io di ciò mi preoccupo.

Come ho detto, un politico che abbia schiena dritta e la voglia di non farsi mettere da una minima retorica come quella che ascoltiamo i piedi in testa si difende, ma penso al cittadino il quale nel suo borgo, nel suo paese, ha qualcuno che lo diffama perché dice che la sua impresa è fallita o dice cose orrende dal punto di vista della sua vita personale o familiare: quando si rende bagatellare la sanzione nei confronti della diffamazione delle persone comuni si fa un danno molto grave al dovere di difendere l'onestà, la credibilità e la serenità delle persone.

Questa è la battaglia che noi stiamo conducendo e per questo abbiamo presentato un subemendamento all'emendamento presentato dal relatore, che non condividiamo. Abbiamo capito: dobbiamo fare in modo che Sallusti non vada in carcere perché qualcuno ha scritto un articolo (non lui) e lui non lo ha controllato. Però stabiliamo almeno che se un giornale regolarmente - ce ne sono migliaia, come è stato detto dal senatore Vita, e ci sono fogli di paese e di quartiere, diffamatori in molti casi, che hanno rubriche le quali colpiscono persone innocenti, non politici, ad un livello locale e territoriale - pubblica articoli anonimi e diffamatori qualcuno possa, nel momento in cui adottiamo una norma come questa, risalire a chi ne sia l'autore. È giusto sostenere questo, perché altrimenti c'è l'impunità. Con la norma che viene proposta c'è l'impunità, perché il direttore non è più responsabile e l'autore non è identificabile.

E dunque questa sarebbe l'idea autoritaria che noi abbiamo? Ma la nostra è un'idea democratica, è un'idea di trasparenza e di libertà! (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: APl-FLI e PD e dei senatori Malan e Speciali*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli collegli, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro questo emendamento, che definisco bizzarro perché non trovo una parola adeguata e analoga.

Con l'emendamento 1.800/3 si dice che deve essere istituito il registro degli articoli scritti da persone che non vogliono apparire come autori degli articoli, quindi anonimi o firmati con pseudonimo. Si afferma che bisogna tenere un registro dove è scritto chi è l'autore e che tale registro debba essere immediatamente consegnato all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, senza che sia opponibile il segreto professionale. Quindi l'autore anonimo o che firma con pseudonimo sa che, a richiesta dell'autorità giudiziaria, deve essere reso pubblico il suo nome.

Nel successivo comma si arriva al paradosso. Esso infatti recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione». Quindi siamo partiti dall'ipotesi dell'articolo non firmato o firmato con pseudonimo e si è individuato il responsabile attraverso una attività di indagine. Ebbene, una volta individuato il responsabile, che succede al direttore? Il direttore è punito con la pena prevista per la diffamazione aggravata perché non tiene il registro. Cioè: la mancata tenuta del registro comporta

la stessa pena prevista per il reato che è stato commesso con la pubblicazione anonima (che non è però più anonima, perché è stato ritrovato il responsabile), e quindi la mancata tenuta del registro è punita con la stessa pena prevista per il reato di diffamazione aggravata.

È bizzarro e sconclusionato: lo possiamo dire? Annuncio pertanto un voto contrario per "sconclusionatezza" dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Vita*).

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione in dissenso cercando rapidamente di esporre le ragioni di questa decisione.

Sono stato molto colpito, come spesso mi capita, dal contenuto dell'intervento del collega Vita, dalla sua ricchezza linguistica e dall'espressione «bizzarria autoritaria», forse un po' forte ma che fotografa un connotato di questo subemendamento. Non c'è dubbio che l'introduzione di un obbligo come quello indicato nella norma che si propone suscita una serie di perplessità, indipendentemente da alcune buone ragioni alla base della proposizione di questo emendamento. In generale, quando si tratta di libertà costituzionali, di diritti tutelati in via diretta dal dettato costituzionale la moltiplicazione dei doveri, la burocratizzazione delle attività e delle operazioni suscita sempre perplessità molto forti.

Si tratta, in un modo o nell'altro, indipendentemente dalle buone ragioni che possono indurre a proporre queste norme, di una compressione oggettiva di quei diritti, nel caso di specie del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e a informare. Forse è un po' forte dunque l'espressione «bizzarria autoritaria», ma è idonea a fotografare una dimensione strutturale di questo articolo. Però, non voglio nascondermi dietro un dito. Trovo che alcune delle ragioni, peraltro enunciate, di chi ha proposto l'emendamento fossero e siano apprezzabili. Esiste il problema legato al sistematico uso dell'anonimo per la propalazione di notizie diffamatorie. Esiste il problema sistematico dell'adozione di questo strumento per realizzare vere e proprie campagne. Del resto, noi siamo qui a discutere di questo disegno di legge quando meglio avremmo fatto e faremmo a parlare di altre cose più importanti e più urgenti, proprio per via di un'operazione di questo genere.

Confesso quindi in tutta franchezza la mia difficoltà e perplessità di fronte alla norma che dovremmo votare. Confesso la mia percezione perplessa del contesto complessivo. Quindi, pur riconoscendo e sottoscrivendo la bontà delle considerazioni e delle affermazioni del collega Vita nella sua dichiarazione di voto per il Gruppo cui appartengo, nell'esprimere queste perplessità e difficoltà e nell'esercitare il mio diritto di parlare in dissenso, anche nella prospettiva di rendere più articolato il dibattito parlamentare su questo tema, dichiaro che mi asterrò sull'emendamento 1.800/3.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo, che intende votare contro questo emendamento che, invece, mi pare sistematico rispetto all'emendamento 1.800 del relatore. Intanto, smettiamola, colleghi senatori Vita e Li Gotti, di fare mistificazioni. Non è vero che l'emendamento propone il registro di tutti gli articoli: propone il registro degli articoli anonimi o fatti sotto pseudonimo, che sono pochissimi e che, secondo me, non dovrebbero nemmeno esistere. Non si capisce perché sul giornale uno si deve nascondere dietro l'anonimato e non ha il coraggio delle proprie opinioni e tale questione avrebbe dovuto trovare una regolamentazione in questo disegno di legge.

L'emendamento prevede una cosa semplicissima: se il direttore ha un anonimo scrittore che dice cose poco commendevoli, ne deve tenere conto. E se omette di farlo, allora è chiaro che concorre allo stesso reato. Mi sembra perfettamente coerente. Meno coerente - mi consenta il collega Rutelli - mi pare la sua posizione, che un giorno vota per affossare la legge e il giorno dopo vota per portarla avanti. Non so se ha qualche questione familiare - mi scusi la battuta - magari a casa, la sera. No, non è per questo!

In ogni caso, credo sia un emendamento che completa la norma proposta dal relatore e che vada assolutamente approvato. Altrimenti, la norma avrebbe un buco di natura sistematica che la renderebbe molto fragile.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800/3, presentato dai senatori Bruno e Rutelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

VALENTINO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*PdL*). Signora Presidente, trovo l'emendamento 1.800 assolutamente coerente con il sistema. È un emendamento di assoluta correttezza, perché tende a diversificare responsabilità che sono oggettivamente diverse.

Non si può immaginare che, in una redazione moderna, frenetica, caratterizzata da tutte quelle fibrillazioni che noi sappiamo sussistere all'interno delle redazioni dei giornali, vi sia questo controllo capillare e sistematico di tutto ciò che accade. C'è una presunzione di affidabilità in capo ad ogni giornalista che si assume la responsabilità di ciò che scrive, nella piena consapevolezza che ciò che scrive sia conforme al vero.

Naturalmente, signora Presidente, non possiamo escludere una responsabilità, sia pur graduata, del direttore del giornale, il quale firma il giornale e, quindi, in un certo senso ha cognizione di tutto ciò che si sta realizzando; questo, però, in un certo senso, tanto è vero che anche nel nostro sistema esiste l'articolo 114 del codice penale che gradua le responsabilità fra i soggetti che concorrono nella stessa violazione di legge.

Noi sottraiamo, a chi avrebbe dovuto applicare questa norma, questa possibilità e la tipicizziamo, facendola diventare elemento della legge.

Mi pare quindi che sussistano tutte le condizioni per rendere apprezzabile e condivisibile la proposta che è stata formulata dal relatore. Mi auguro che il Senato vada in questa direzione approvando l'emendamento 1.800.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signora Presidente, abbiamo presentato dei subemendamenti a questa norma per provare in qualche modo a dialogare in termini tecnici e politici su cosa si vuole introdurre. Mi pare ovvio che, nel momento in cui il relatore - e quindi la maggioranza che sostiene l'emendamento 1.800 - ha inteso in maniera ostinata non offrire la propria valutazione ai nostri tentativi di migliorare la norma, noi non possiamo che essere ad essa contrari.

Noi capiamo che un direttore ha un altro compito rispetto al giornalista. Tuttavia, questa è una norma di carattere generale e riguarderà le redazioni composte da decine e decine di redattori. Purtroppo, però, essa riguarderà anche quelle frenetiche redazioni composte da una persona che fa il direttore e che da domani, in forma anonima, potrà scivolare via da quella che è la norma più complessiva, fermarsi esclusivamente alla multa ed avere in qualche modo licenza di diffamare. Per tali ragioni voteremo contro l'emendamento 1.800.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico esprime assoluta contrarietà ad un testo che riassume in sé una serie di errori di carattere tecnico e, soprattutto, violazioni di carattere costituzionale.

La diffamazione è sicuramente un reato grave quando consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e nulla ha a che vedere, come hanno detto oggi altri colleghi, con la libertà di informazione, quindi con il diritto e il dovere dell'informazione. La diffamazione può essere un fatto che dobbiamo invece prendere seriamente in considerazione a livello di bilanciamento dei valori nel momento in cui si tratta di critica che può esorbitare dai parametri, e che quindi effettivamente si pone ai limiti tra la libertà e il diritto-dovere di informazione e il diritto del cittadino di poter ottenere la tutela della sua onorabilità e della sua reputazione.

Essendo questi i parametri precisi entro cui ci dobbiamo porre, non vi è dubbio che quanto accaduto nell'Aula del Senato e nei passaggi successivi in Commissione ha stravolto l'idea originaria che caratterizzava il testo, volto a creare un nuovo *corpus* per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa che eliminasse, a distanza di anni dalla legge del 1948 che pure fu scritta dai nostri Padri costituenti, il carcere per i giornalisti e ovviamente per i direttori ed i vice direttori responsabili. Questa volontà di eliminare il carcere e di non vedere in esso l'unica misura da applicare a chi ha compiuto un fatto di devianza risponde ad un criterio più generale, che più volte abbiamo ribadito in Aula o con disegni di legge ed emendamenti. Il carcere non può essere l'unica risposta da dare ad un fatto penalmente rilevante. Ciò è tanto vero che abbiamo sostenuto fermamente il decreto-legge presentato dal ministro Severino Di Benedetto, noto come decreto-legge sulle porte girevoli, che aveva proprio, tale aspirazione, quella di mettere in luce una concezione non "carcerocentrica" della pena.

Ciò detto, ed essendo pacifico che non avevamo nessuna intenzione di mantenere la pena della reclusione, che oltretutto si era dimostrata una sanzione assolutamente inefficace (e tra l'altro applicata solo tre volte nella storia repubblicana), il disegno di legge, nella sua formulazione, ha perso sempre più le caratteristiche di una legge generale ed astratta, quale quella che dovremmo offrire ai cittadini, ed è diventato un provvedimento *ad personam* per salvare dal carcere esclusivamente il direttore Sallusti.

Per giungere a tale scopo si utilizza una tecnica legislativa che non è accettabile, perché tecnicamente sbagliata, come hanno messo in luce tutti i colleghi intervenuti in precedenza. Infatti, si agisce sulle norme generali del diritto penale stabilendo che un concorrente nello stesso reato può essere punito diversamente. Non è accettabile inoltre perché si prevede comunque come pena base per i giornalisti il carcere (che con una votazione segreta del relativo emendamento è stata mantenuta, sia pure, come dice il senatore Rutelli, riducendola e rendendola alternativa, anche se è pur sempre una sanzione che non volevamo), si scardina il sistema generale del concorso nel reato e si crea una disparità di trattamento che, mi sia consentito dire, è quasi analoga a quella che abbiamo visto passare per queste Aule in ordine all'aggravante della clandestinità. Due soggetti, autori del reato di furto, potevano rispondere diversamente, quindi con una pena differente, soltanto perché uno dei due era un extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Questa affermazione, fatta con legge, è stata ovviamente spazzata via dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale.

Credo che il legislatore abbia il dovere di legiferare seriamente, di evitare problemi di costituzionalità e di non proporre ai cittadini norme incostituzionali che producono effetti devastanti. Questo, tanto più se si vuole esercitare una legislazione *ad personam*, di cui speravamo di aver perso le tracce con il Governo tecnico e che invece abbiamo visto risorgere in questa coda di legislatura rispetto ad un caso - mi sia consentito dirlo - che tra l'altro non lo merita.

Sotto questo profilo mi astengo dal voto, non intendo proprio partecipare ad un pasticcio di questo genere, inaccettabile...

PRESIDENTE. Senatrice della Monica, mi pare che stia parlando a nome del Gruppo. Poiché vi sono degli interventi in dissenso volevo capire bene la sua posizione.

DELLA MONICA (PD). Ha ragione. Il mio intento sarebbe stato quello di non partecipare al voto, l'intento del Gruppo del Partito Democratico, invece, è di esprimere voto contrario ad una norma non accettabile sotto alcun profilo.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo dichiarando un voto di astensione, come ho già fatto insieme alle senatrici Bonino e Poretti poco fa sull'emendamento dei senatori Bruno e Rutelli che, pur nel merito ampiamente condivisibile, andava a creare un meccanismo piuttosto discutibile, ovvero la tenuta di questo famoso registro.

Torno un attimo su quell'emendamento. Il problema che stiamo affrontando - ed è per questo che ci siamo sempre astenuti: lo abbiamo fatto in Commissione e lo continueremo a fare oggi - è principalmente di metodo. Abbiamo voluto liquidare in poche ore - come ricordava giustamente il senatore Rutelli nel suo intervento - una questione molto complessa: la diffamazione a mezzo stampa; qualcosa che rovina oltre che l'onorabilità e la reputazione spesso anche la vita, l'entità psicofisica conosciuta nella nostra Costituzione come persona umana, portando anche alla morte.

Ricordiamoci quindi che si tratta di un reato gravissimo che, tra l'incolumità fisica e la proprietà, si va a classificare come di gravissima entità, per cui, a nostro avviso, la pena carceraria doveva essere mantenuta. Purtroppo, grazie al voto della settimana scorsa, è stata sicuramente diminuita l'entità della pena ma si è in qualche modo andati in una direzione che non conferma la gravità del reato della diffamazione a mezzo stampa.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda l'emendamento 1.800 del relatore Berselli, che in buona sostanza punisce con una sanzione amministrativa tre comportamenti del direttore: il caso in cui egli partecipi al reato, il caso in cui ometta di controllare un articolo scritto da un anonimo e, infine, il caso in cui ometta di controllare un articolo scritto da un giornalista radiato o sospeso dall'ordine dei giornalisti. Ripeto ancora una volta quanto detto fin dall'inizio, vale a dire che non necessariamente i giornalisti scrivono su quotidiani, sia cartacei che *on line*. Quindi, ancora una volta si andrebbe a certificare e a codificare questo doppio trattamento rispetto a chi, giornalista professionista, è iscritto all'ordine, anche se sospeso o radiato, e chi, invece, non è giornalista professionista, magari esclusivamente pubblicista, e quindi non appartiene all'ordine.

Ma, visto e considerato che la gravità del fatto resta tutta, dal momento che si dice «Salva la responsabilità dell'autore», abbiamo veri e propri concorsi di colpa sanzionati con multe equivalenti al costo di un'autovettura usata, oppure nuova ma di media cilindrata. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Perduca, invito i colleghi che desiderano continuare le loro discussioni su altri argomenti a lasciare l'Aula. Mi verrebbe la tentazione di sospendere i lavori, come suggerisce la senatrice Incostante.

PERDUCA (PD). Avendo noi reintrodotta con il voto segreto della settimana scorsa la pena carceraria per qualcuno che diffama a mezzo stampa, seppur fino ad un anno, qui andiamo in qualche modo a garantire uno sconto di pena ai suoi complici.

Quindi, noi voteremo astenendoci, pigiando il bottone bianco, che è equivalente a voto contrario. (*Applausi della senatrice Poretti*).

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3059(ore 11,02)**

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, fin dall'inizio della discussione in Commissione sono stato il primo a dire che una questione così complessa come la legislazione sulla stampa non poteva essere

decisa in sede deliberante e che quindi occorre un approfondito esame in sede di Commissione per poi passare in Aula. Purtroppo, la mia richiesta la prima volta è stata respinta, la seconda volta è stata accolta, ma evidentemente non è stata accolta nella maniera in cui intendevo io, cioè per portare a compimento un esame veramente serio ed approfondito della legislazione sulla stampa. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

Signora Presidente, non mi meraviglio che ci sia questo borbottio, perché abbiamo assistito a di tutto e di più nel corso dell'esame di questo disegno di legge.

Il mio non è un voto in dissenso perché non voglio votare contro, ma è un voto in dissenso perché mi rifiuto di partecipare ad un modo di legiferare come questo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ci sono troppi capannelli.

D'AMBROSIO *(PD)*. Questa è una dimostrazione di quanto dicevo.

In una delle precedenti tornate in quest'Aula (io non parteciperò al voto, questo è il mio dissenso), era stato esaminato anche un mio emendamento. Il senatore Li Gotti aveva proposto di votare contro, io ho replicato e l'Assemblea ha votato a favore di questo emendamento, che è stato approvato. Poi il provvedimento è stato rinviato un'altra volta in Commissione, dove è stato elaborato un altro testo. Il senatore Mura ha ripresentato lo stesso emendamento, il senatore Li Gotti ha ripetuto gli stessi argomenti, il senatore Mura ha ribattuto le stesse cose, l'Assemblea ha votato in maniera completamente opposta.

Presidenza della vice presidente MAURO

(ore 11,05)

(Segue D'AMBROSIO). Questo che cosa significa? Quello che avevo detto io fin dall'inizio, ossia che un Parlamento non può fare leggi *ad personam*, non può fare leggi in fretta per salvare una persona, ma deve legiferare nell'interesse di tutti.

Allora mi rifiuto, nella maniera più assoluta, di continuare a partecipare a quella che sta diventando una sceneggiata incredibile, perché è stato detto di tutto e di più su questo emendamento. Quello che mi meraviglia è che anche dei giuristi come il senatore Valentino abbiano dimenticato che l'attenuante prevista dall'articolo 114 del codice penale viene esclusa proprio per la previsione di cui all'articolo 112, lettera 3, dello stesso codice.

Quindi io credo che effettivamente noi stiamo correndo dietro a questa necessità di salvare uno che, fra l'altro, non vuole essere salvato. Per evitare il carcere, infatti, basta fare una domanda di affidamento ai servizi sociali o una domanda di arresto ai domiciliari, e nessuno gliela nega. Con le carceri piene che abbiamo, quando si può evitare che una persona vada in carcere - lo dico per esperienza diretta - si concede l'affidamento in prova o gli arresti domiciliari. Questo invece vuole andare in carcere e vuole dare il nome a questa legge: e noi, belli supini, lo stiamo accontentando in questo suo desiderio. È proprio così. Stiamo legiferando in fretta e furia e malissimo; questo emendamento, di cui hanno parlato tutti e sulla cui approvazione il Governo si è espresso contro, ne dà un'ennesima dimostrazione. E allora dico basta. Io mi rifiuto di partecipare a queste cose e non parteciperò assolutamente al voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su un emendamento già abbondantemente da me commentato. Non ripeto ovviamente le medesime argomentazioni per quanto riguarda il primo comma; mi soffermo ora, in dichiarazione di voto a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, sul secondo comma.

Il secondo comma affronta il problema dell'omesso controllo; e qua si introducono tre categorie di comportamenti. La prima categoria è l'omesso controllo, sul contenuto di articoli firmati, quindi con autore noto. La seconda categoria - in realtà le categorie non sono tre, sono due, ma la seconda è bipartita - riguarda l'omesso controllo qualora l'autore dell'articolo sia ignoto o non identificabile, ovvero un giornalista professionista sospeso o radiato. Innanzitutto, il voto contrario è nel senso che, nel momento in cui si prefigura la pena anche della reclusione per l'autore noto dell'articolo, la scappatoia offerta che, qualora l'autore sia ignoto, non c'è più la reclusione, ma c'è solo la pena della multa, significa incentivare il ricorso agli articoli non firmati. Gli articoli più diffamatori, basta

che non siano firmati e non riceveranno la sanzione più pesante, ma quella più leggera. Questa è un'incongruenza.

È paradossale che, nel momento in cui vengono inserite queste sanzioni, ci sia un'incentivazione a scrivere articoli non firmati, magari proprio quelli più gravi. Presidente Berselli, è scritto nel suo emendamento: «Qualora l'autore sia ignoto o non identificabile [...] si applica la pena della multa da 3.000 a 30.000 euro». Così c'è scritto: se l'autore è ignoto o non identificabile, il direttore responsabile incorre nella multa da 3.000 a 30.000 euro. (*Commenti del senatore Berselli*). Scrivetele meglio allora le cose: io la leggo così. A meno che non si voglia dire che questo è sempre il perimetro dell'omesso controllo. Se volete dire questo spiegate, perché così come è scritto significa che, in caso di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, se l'autore è ignoto o non identificabile la pena è più bassa, nel senso che viene cancellata la pena della reclusione che invece era stata introdotta.

C'è poi un'altra osservazione di carattere giuridico. Parlare di giornalista professionista radiato significa che egli non può essere titolare di un rapporto contrattuale con il giornale, con la proprietà. Non significa però che non possa scrivere. Sono due cose diverse. Il giornalista radiato dall'ordine non può essere titolare di contratti. Qui invece stiamo dicendo che gli è vietato scrivere, perché il direttore che fa scrivere un giornalista radiato e, quindi, un libero cittadino, non titolare di contratto, incorre in una pena che va da 3.000 a 30.000 euro di multa. Lo so che stiamo parlando della diffamazione, che la cornice è la diffamazione. Lo sappiamo, questo.

Sto dicendo che stiamo penalizzando il direttore che fa scrivere il libero cittadino, soltanto perché quel libero cittadino, che commette il reato di diffamazione, in passato era un giornalista che poi è stato radiato. Cosa c'entra questo? E perché il direttore deve incorrere nella condanna più grave? Hanno diritto i cittadini, non a diffamare (e infatti quello è un reato), ma a scrivere senza avere un contratto di lavoro? Sì. Perché deve aumentare la pena per il direttore? Questa è un'incongruenza giuridica, non ha senso. In questo modo si vuole introdurre un rimedio alle eventuali inerzie dell'ordine dei giornalisti, che potrebbe intervenire sui direttori di giornali qualora questi facessero scrivere sui giornali da essi diretti dei giornalisti che sono stati radiati o sospesi. Questa è norma disciplinare, non può diventare sanzione penale. La sanzione penale è altra cosa. Presuppone l'esistenza di un reato, presuppone cioè che il direttore che consente ad un libero cittadino di scrivere stia commettendo un reato. Ma noi non possiamo considerarlo un reato particolare a cui riconoscere una pena più grave rispetto alle altre. Non possiamo prevederlo come nuova fattispecie. Rimane poi irrisolto, di tutto questo articolo, l'impatto con l'articolo 57 del codice penale. È irrisolto. Ed è irrisolto nonostante l'articolo 57 affronti la medesima problematica, ossia l'omesso controllo per il contenuto delle pubblicazioni (quindi stiamo parlando del contenuto degli articoli). E l'articolo 57 prevede delle pene per il direttore che possono essere ridotte fino ad un terzo per l'omesso controllo. Nell'emendamento 1.800 si dice invece che per l'omesso controllo la pena è diversa rispetto a quella prevista per il reato presupposto. Risolvere il conflitto tra l'articolo 57 e la norma che si intende inserire nell'articolo 13 della legge in materia di diffamazione è estremamente difficile perché non si riuscirà più a capire quale norma applicare rispetto alla medesima condotta, cioè all'omesso controllo, a titolo di colpa, così come descritto nell'emendamento. Rispetto a questa norma confusionaria che viola gli articoli 110, 112, lettera 3), e l'articolo 57 del codice penale, che impatta con la Costituzione in quanto tratta diversamente i cittadini che abbiano uno stesso comportamento rispetto alle norme applicando un ventaglio di differenziazioni sanzionatorie rispetto a questo articolo, il voto del Gruppo Italia dei Valori sarà nettamente contrario.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, ci associamo alle dichiarazioni del senatore D'Ambrosio, ma, a differenza del senatore D'Ambrosio, parteciperemo al voto e voteremo contro.

Appare del tutto incostituzionale il dettato della norma, ma non mi rifaccio alle dichiarazioni dei senatori Li Gotti e D'Ambrosio, che sono giuristi e sono entrati in modo tecnico nella materia, bensì citerò un esempio banalissimo, che è quello del furto: il ladro che entra in appartamento e il palo rispondono dello stesso reato e, quindi, per loro è prevista la stessa pena. Lasciamo allora che sia la magistratura a decidere su una gradazione della pena. Quindi, voteremo contro l'emendamento 1.800.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VITA (PD). Signora Presidente, annuncio che non parteciperò al voto, in quanto, per usare un antico e logoro proverbio, «il troppo è troppo». Non mi sento di partecipare al voto su di un testo che nasce, presidente Berselli, esclusivamente e rigorosamente per porre riparo ad un voto, forse imprevisto da tanti, da me certamente, ma forse anche da lei, presidente Berselli: il voto segreto che in quest'Aula reintrodusse la pena del carcere.

Poiché l'intero testo del provvedimento di cui stiamo parlando ha in controluce una persona in carne e ossa, che - ripeto - non mi auguro vada in carcere, questo emendamento mette quella figura in controluce persino in chiaro, quasi illuminandola, cercando di essere utile ad una causa che, in verità, non può trarre alcun giovamento dal provvedimento, anche nel caso ipoteticissimo in cui si approvasse in Senato questo testo, gli si desse un'accelerazione clamorosa, un motociclista consegnasse il testo alla Camera e nei prossimi giorni, magari con la giornata di domenica di mezzo, si supponesse di dare alla Camera l'incombenza di concludere questo percorso.

Non ha senso. Tra l'altro, mi risulta - ma naturalmente verranno in soccorso colleghi più attenti e più addentro alla scienza giuridica di me - che il direttore Sallusti (lo chiamo con il nome che giustamente e con rispetto gli va dato; peraltro l'ho ascoltato in tanti rotocalchi e *talk show* in questi giorni esprimersi chiaramente contro questo testo nel suo insieme) sia stato condannato in quanto diretto responsabile di quell'articolo, in quanto la Cassazione ha una giurisprudenza costante che attribuisce al direttore, quando un pezzo non è firmato, la responsabilità diretta su di esso. Quindi, è un emendamento *ad personam* e per di più senza alcun effetto. È una stortura, come hanno detto molto bene colleghi come D'Ambrosio e Li Gotti. È una stortura dal punto di vista giuridico e costituzionale.

Lei prima ha detto, senatore Berselli, che tutti in Italia si ergono a difensori e a interpreti della Costituzione. Io non mi permetto di farlo, ma ho letto alcuni articoli di qualche costituzionalista nei quali si faceva riferimento all'evidente violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che a quelli del codice penale che sono stati qui evocati. Vi è, quindi, un profilo di incostituzionalità. (*Richiami del Presidente*).

Signora Presidente, mi dia ancora un attimo; del resto gli argomenti in discussione non sono di piccola entità e il tempo, a volte, è relativo, come sanno i saggi.

PRESIDENTE. Faccio rispettare, però, le regole che valgono per tutti. Lei sta parlando in dissenso. Concluda, prego.

VITA (PD). Ha ragione e non mi sottraggo.

Vorrei anch'io sottolineare l'incongruenza, anche sotto il profilo della logica formale, di quel passaggio che fa riferimento all'autore ignoto, non identificabile, ovvero il giornalista professionista sospeso e radiato dall'ordine. Mi permetta, presidente Berselli: questa è una improvvisata fotografia ulteriore di un caso, ma è un caso talmente di scuola che - mi corregga il presidente Zavoli - nella normalità è improbabile. È una casistica quasi fantascientifica, che in un testo di legge non ci può stare; altrimenti dovremmo fare leggi di duecento o trecento articoli per immaginare ogni caso.

PRESIDENTE. Senatore Vita, la invito a concludere.

VITA (PD). Ho finito. Ribadisco, quindi, l'assurdità di questo testo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, siccome i senatori intervengono in dissenso non capisco perché la Presidenza li lasci parlare *ad libitum*. Dovrebbero avere un minuto, non un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Sono stati dati tre minuti per gli interventi in dissenso, senatore Castelli.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari a verificare il corretto svolgimento della votazione, perché vedo molti colleghi che indicano la presenza di varie tessere senza il corrispondente senatore presente. *(Vivaci proteste).*

Colleghi, tranquilli: ho invitato i senatori Segretari a verificare; quindi, finché non tornano al banco della Presidenza, la votazione rimane aperta.

Colleghi, per agevolare e sveltire i lavori, chiedo a ognuno di sedere al proprio posto. Onestamente, non è il caso che la Presidenza debba ogni volta invitare gli onorevoli colleghi a stare seduti mentre si vota. Se volete, lo faccio: però lo trovo alquanto sconveniente per il decoro di quest'Aula. È incredibile, ma è vero! *(Commenti).* Colleghi, non cominciamo ad invitare la Presidenza a chiudere le votazioni: quando i senatori Segretari torneranno al banco della Presidenza, chiuderò la votazione. Le regole valgono per tutti. Quindi, per cortesia, ciascuno voti per sé.

Colleghi, è indecente - passatemi il termine - quanto sta avvenendo! Vi chiedo, per cortesia, di evitare di votare per chi è assente. *(Commenti dal Gruppo PD. Brusio).*

Onorevoli senatori, vi invito ad evitare di prendervela con i senatori Segretari, i quali stanno svolgendo il loro lavoro. Vista da questo banco, l'Aula, in tali condizioni, dà un'impressione che forse sarebbe il caso di evitare di mostrare all'esterno. *(Il senatore Legnini fa cenno di voler intervenire).* Senatore Legnini, le ricordo che siamo in votazione e non si può intervenire.

Non posso fare altro che invitare i colleghi senatori ad evitare di comportarsi in questa maniera. Ognuno deve votare per sé, per piacere.

LEGNINI (PD). Vicino al senatore Pontone c'è una luce. Da questo lato dell'emiciclo si vede. La senatrice Bianchi ha coperto la luce con il giornale *(Commenti della senatrice Bianchi)*. Vicino al senatore Pontone, vicino al presidente D'Alì ci sono delle luci accese. Non si capisce.

PRESIDENTE. Il senatore Segretario è andato a verificare.

Non chiudo la votazione fino a quando tutti i senatori non si siederanno ai loro posti. È veramente uno spettacolo indecente! *(Applausi dal Gruppo PDe dei senatori Carlino e Peterlini).*

Anche i senatori Segretari mi stanno chiedendo ripetutamente di invitarvi a sedere! Pensavo di non dover arrivare a chiedere questo agli onorevoli senatori. Ve lo chiedo per cortesia, su richiesta anche dei senatori Segretari.

SERAFINI Anna Maria (PD). Ci sono due luci accese, ma non ci sono senatori a quei posti!

PRESIDENTE. Mi stanno chiedendo dove si trova il senatore Paravia. Dov'è il senatore Paravia?

Chiedo al senatore Segretario di verificare. Adesso mi sembra davvero eccessivo! *(Il senatore Segretario estrae una scheda dalla postazione del senatore Paravia. Applausi dal Gruppo PD).*

La senatrice Baio mi informa che posso chiudere la votazione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).*

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento 1.6 se accettano l'invito a ritirarlo.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.308 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma...

PRESIDENTE. Bene.

VITA (*PD*). Signora Presidente, non ho ancora finito il mio intervento!

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, ribadisco il mio parere favorevole. Si tratta di un emendamento che non è di sostanza, ma di forma e di migliore sistematicità; quindi, invito l'Assemblea a votare favorevolmente.

VITA (*PD*). Signora Presidente, posso intervenire?

PRESIDENTE. Senatore Vita, mi scusi. Avevo capito che lei intendesse solo aggiungere la firma. Prego, intervenga pure in dichiarazione di voto.

VITA (*PD*). C'è stato un equivoco.

Apprezzo l'indicazione del presidente Berselli. È un emendamento di forma, ma anche abbastanza sostanzioso, perché chiarisce come si pubblica la sentenza quando c'è una condanna. Dichiaro il mio voto favorevole.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.309, presentato dai senatori Casson e Vita.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3491-3492-3509**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.310 è stato ritirato.

Sull'emendamento 1.152 (testo 2) è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Lauro, lo accoglie?

LAURO (PDL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.311 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, la dichiarazione di voto sull'articolo 1 è d'obbligo.

Dopo quanto si è già detto finora non si può che votare convintamente contro - cosa che farà il nostro Gruppo, e invito anche tante colleghe e tanti colleghi incerti a rifletterci un attimo - sull'articolo cruciale di questo testo. In verità questo testo è fondamentalmente il suo articolo 1. Non che gli altri articoli non abbiano valore, ma certamente l'articolo 1 è il punto chiave.

Allora, so di dover ribadire argomenti che forse a qualche collega, e li rispetto per questo, possono sembrare ormai tormentati e un po' ripetitivi, ma il tema complessivo è di tale delicatezza per le libertà e i diritti da richiedere un attimo di cura suppletiva.

Quando un fine settimana di qualche settimana fa scoppiò il caso Sallusti - è bene ricostruire per un attimo, ma sarò molto breve, questa sequenza - la gran parte di noi, con ruoli diversi, si esprime con parole sue, chi con maggiore enfasi chi con una retorica più asciutta, per dare una valutazione del tutto contraria alla permanenza nel nostro ordinamento dell'articolo della legge sulla stampa del 1948 che prevede anche la pena detentiva.

Si chiese al Governo (il signor Sottosegretario lo ricorderà: ci fu un'affollata assemblea con tanti rappresentanti delle diverse parti, anche sociali, alla Federazione della stampa), nello specifico al ministro Severino, che in quella sede fece una brillantissima esposizione sul valore e sui limiti della legge del 1948, un provvedimento d'urgenza. Quel provvedimento d'urgenza sarebbe stato la soluzione dei nostri mali. Meglio allora un intervento del Governo chiarificatore sulla necessità di uscire dalla logica più antica della pena detentiva e di bilanciare questo superamento con una più compiuta definizione della rettifica, che è *magna pars* della sanzione di fatto per chi opera nell'informazione.

Dopo venne un testo, che inizialmente fu autorevolmente firmato, e quel testo - poi il presidente Berselli e i colleghi della Commissione giustizia meglio di me potrebbero fare una *lectio magistralis* - ha avuto una sequenza infinita di riscritture: per parafrasare una ormai nota serie di libri di successo di un'autrice inglese, "cinquanta sfumature di testo", l'una sull'altra. (*Applausi del senatore Perduca*). Una articolazione che andava a capovolgere parzialmente quella precedente, in qualche modo la superava, in parte la contraddiceva, ma solo in parte: insomma, siamo arrivati ad un'ultima ipotesi.

Quell'ultima ipotesi - ricorderà il presidente Berselli - aveva visto un atteggiamento assai più aperto nel dialogo e dal nostro Gruppo - ricorderà il Presidente, ricorderà il Governo, ricorderanno il presidente Berselli e i colleghi - si erano chieste fondamentalmente due messe a punto, due modifiche: una riflessione sull'entità della pena pecuniaria e una precisazione più accurata della rettifica, affinché non si creasse in Italia la categoria, quasi inedita ancora, dei rettificatori di professione, che mandano rettifiche senza motivarle.

Quella ipotesi, in un bel dibattito parlamentare che tutti ricordiamo, tesissimo ma anche molto rigoroso, è stata invece travolta, annientata. Di fatto vi fu, insomma, un omicidio perfetto, con un voto segreto che reintrodusse quel carcere che tutti quanti, apparentemente almeno, volevano abolire *ab origine* di questa discussione.

Quello che ne è derivato dunque - e l'articolo 1 è in un certo senso l'epifania di tutto questo - è un pasticcio di proporzioni inaudite che è grave sotto il profilo democratico, con - e qui, senatore Rutelli, non c'era nessuna offesa - una tensione sottesa autoritaria e con alcune soluzioni di carattere operativo che possono far diventare del tutto inverosimile la vita reale nella dialettica tra diffamata/o e diffamatore dentro un'esperienza di produzione editoriale. Si entra cioè dentro una

spirale per cui, come spesso accade a queste leggi approvate per una emergenza e *ad personam*, dopo qualche settimana, alla prova dei fatti, le norme devono essere cancellate o non applicate, altrimenti si può creare una discrasia tra ipotesi astratte e concreta pratica della realtà.

Questo testo, quindi (ripeto: con l'articolo 1 che ne è in un certo senso il riferimento cruciale, il *testimonial* essenziale), è un testo profondamente - profondamente - sbagliato.

Il Senato della Repubblica oggi poco può fare, perché il tempo è tiranno, Presidente, per interagire con la vicenda Sallusti, che avrà le sue dinamiche (e qui non voglio aggiungere altro a quello che si è detto). E non potendo ormai più interagire con quell'evento, questo provvedimento rischia di essere una improvvisazione sicuramente messa poi in soffitta nel prosieguo del lavoro parlamentare e ancora più certamente non applicabile, e quindi non applicata, come tante volte è successo alla prova dei fatti.

Meglio sarebbe allora utilizzare questo lungo lavoro istruttorio - nulla si cancella ed in fondo è utile quello che è stato fatto dalla Commissione da lei presieduta, presidente Berselli - e questo materiale come una sorta di introduzione dei lavori che più avanti il Parlamento potrà più compiutamente continuare, normando finalmente l'insieme di questo sistema, che nella società dell'informazione, quella veloce, oggi non può più avere come architravi vecchie leggi che risalgono non solo all'età analogica, ma ad un analogico che persino aveva poca televisione, qualche radio e tanti giornali scritti.

Oggi la scena mediatica è completamente cambiata. Ma tutto questo impone riflessività e un'attenzione che oggi rischiamo di vedere svanite. Impropriamente, perché forse, con un approfondimento più gradevole e non accidentato dagli eventi e dalle polemiche politiche, si potrebbero trovare soluzioni anche più semplici di questo pasticcio di un articolato che, peraltro, se lo si legge con cura (e lo dico senza nessuna retorica), ha delle forme di concatenazione cinica per cui, forse senza volerlo, alla fine la lettura compiuta - vi prego di farla magari a voce alta, come si fa quando si legge un testo delicato - porta a conseguenze forse persino inattese e inaspettate.

Si tratta dell'eterogenesi dei fini: un testo nato per togliere il carcere santifica il carcere. Questo è il punto sul quale tutti quanti dobbiamo responsabilmente riflettere. Quindi, il nostro è un no convinto, convintissimo, accompagnato da una preghiera rivolta a tutti per una riflessione attenta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, annuncio il voto contrario all'articolo 1 per due ragioni fondamentali che attengono al merito del testo.

La prima riguarda il fatto che avevamo raggiunto un'intesa - si presumeva ampiamente condivisa - su un testo equilibrato che rafforzava le tutele per i giornalisti professionisti seri e per chi era vittima del reato di diffamazione. Un testo tecnicamente sostenibile, giuridicamente encomiabile dal punto di vista anche della civiltà giuridica, assolutamente in linea con ciò che è condiviso da schieramenti e forze politiche diverse.

Certamente non per responsabilità nostra, ma per responsabilità di chi ha voluto giocare, reintroducendo una norma relativa alla sanzione penale per i giornalisti, che si è poi premurato successivamente di smentire sugli organi di informazione (insomma, si è trattato di un gioco quasi che lo scrutinio segreto non fosse uno strumento previsto dal Regolamento a garanzia della libera determinazione del voto del parlamentare, ma solo una *slot machine*), quell'accordo che avrebbe portato ad approvare una legge equilibrata, seria e innovativa, almeno sulle due questioni centrali, è saltato, e di questo noi ci rammarichiamo.

È chiaro che l'emendamento presentato dai colleghi della Lega ed approvato (rispetto il voto dei colleghi parlamentari) a scrutinio segreto ha cambiato natura al provvedimento. Ha infatti risquilibrato il testo, reintroducendo un sistema ed un principio che si volevano abbandonare e che sarebbe stato bene abbandonare totalmente. Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione è che il rimedio proposto è peggiore del male. Guardate che qui non si tratta di una vicenda dal nostro punto di vista collegata al caso del direttore de «il Giornale», nel senso che vogliamo che nessuno vada in carcere per le opinioni che esprime e che professa. Ma cosa accade quando si costruisce una norma che prevede per lo stesso reato responsabilità diverse in un settore così delicato come quello dell'informazione e dei giornali, incidendo su un rapporto altrettanto delicato e complesso qual è il rapporto tra direttore responsabile e giornalista, che è così complesso e delicato perché è il punto più intimo attraverso cui si esplica la libertà di pensiero e di

manifestazione del pensiero, la libertà di informazione, deresponsabilizzando il direttore (lasciamo stare il caso specifico) rispetto al giornalista?

Presidenza del vice presidente CHITI

(ore 11,45)

(Segue D'ALIA). Se noi consideriamo questa norma, tralasciando il caso specifico, a regime nel tempo, noteremo che è una norma che creerà molti problemi nei rapporti all'interno dei comitati di redazione, all'interno dei giornali e dei sistemi di informazione, peggiorando il sistema della libertà d'informazione. I giornalisti si sentiranno così ancora meno liberi, non avendo la copertura del direttore responsabile nella pubblicazione delle notizie.

Credo allora che questo rimedio, dal punto di vista del merito della questione e a prescindere dal caso specifico, sia peggiore del male, non serva al caso specifico, non serva a questa legge, non serva alla libertà d'informazione e non serva a tutelare i soggetti che sono ingiustamente diffamati attraverso il sistema della comunicazione.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059(ore 11,47)

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro l'articolo 1 nelle parti che hanno subito poc'anzi modifiche emendative, ma anche nelle parti che non sono state toccate da emendamenti.

È un testo che introduce una lunga serie di problemi giuridici anziché risolverli. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghe, c'è troppo brusio. Si possono sospendere i lavori o far cessare il brusio, ma non si può discutere in queste condizioni su nessun tema. Vi prego inoltre di evitare i capannelli.

LI GOTTI (*IdV*). Aveva ragione il collega Vita quando ha fatto il breve *excursus* di questo lungo esame del disegno di legge. Si era partiti da un'opzione di fondo che rappresentava una scelta in linea, nonostante pareri diversi, con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, in linea cioè con l'eccessiva gravosità della pena detentiva prevista per questo tipo di reati. Eccessiva onerosità anche delle pene pecuniarie qualora le stesse fossero state tali da condizionare l'esercizio di un diritto, anche se l'esercizio di tale diritto comportava poi la commissione di un reato. Partiamo comunque dal fatto che si sta parlando dell'esercizio del diritto afflitto da una patologia, ossia quando dall'informazione e dalla critica si passa alla diffamazione.

L'opzione di fondo era quella di sanzionare questi comportamenti che comportavano la patologia dell'esercizio del diritto garantito dalla Costituzione con sanzioni pecuniarie, sia pure inasprite, ma comunque contenute, senza che le stesse dovessero avere gli effetti limitativi del diritto e, comunque, per l'eliminazione del carcere.

Ora, noi ritroviamo in questo articolo 1 riaffermata la misura detentiva per la diffamazione, sia pure in via alternativa con la pena pecuniaria. Poi - come è stato ripetutamente detto, anche pochi minuti fa - ci ritroviamo con una differenziazione, *ad personam* a questo punto, della sanzione per il reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato, e solo per questo: per il giornalista pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, in alternativa alla pena detentiva fino ad un anno di reclusione; per il direttore o vice direttore responsabile che abbiano concorso nella produzione del reato (quindi non stiamo parlando dell'omesso controllo) ai sensi dell'articolo 110 del nostro codice penale una pena esclusivamente pecuniaria.

Questa differenziazione di sanzione è collegata ad una condizione personale e non alla condotta, perché parliamo di condotte identiche nel reato concorsuale: più persone vengono punite con la medesima sanzione qualora, anche con ruoli diversi, concorrano alla realizzazione dell'ipotesi

delittuosa, e la pena è la stessa. L'articolo 3 della nostra Costituzione rammenta infatti che i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dalle condizioni personali.

Ora, non capisco perché in questo caso la condizione personale del direttore responsabile Sallusti, o di chiunque altro, in ipotesi di concorso nel reato di diffamazione debba essere sanzionata in maniera diversa e non con il carcere rispetto alla medesima condotta tenuta dal concorrente giornalista. Il discrimine sul trattamento diffamatorio non può essere collegato, come dice la nostra Costituzione all'articolo 3, alla condizione personale. Siamo dinanzi alla medesima condotta, ma sanzionata diversamente.

Ovviamente ci rendiamo conto perfettamente che questo tipo di formulazione è frutto di una scelta non giuridica ma politica, dal momento che si ritiene che questa norma possa tornare utile al direttore responsabile Sallusti: è tutto qui. Visto che è stato introdotto il carcere per il giornalista e che per lo stesso reato concorsuale è ovviamente previsto ugualmente il carcere, si doveva fare una norma *ad hoc* per dire: «Sì, ma se si tratta di un direttore responsabile il carcere non c'è comunque: c'è solo la pena della multa». Questa è una norma mirata ad un caso specifico, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che esclude che i cittadini possano essere trattati diversamente e che anzi sono uguali - c'è scritto in Costituzione - dinanzi alla legge, non rilevando la propria condizione personale. Infatti, ciò che conta è la condotta, salvo i casi in cui la condizione personale è parte costitutiva in alcune ipotesi di reati cosiddetti qualificati dalla qualità del soggetto agente, come i reati commessi dal pubblico ufficiale. Ma lì la qualità personale è un elemento costitutivo del reato, è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di reati comuni per i quali tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. In questo provvedimento, invece, abbiamo introdotto una norma in cui si dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge meno il direttore Sallusti e quelli che eventualmente verranno dopo. Questo abbiamo detto, questo stiamo dicendo.

Non è una cosa buona e la stiamo facendo in maniera davvero plateale, attraverso un cattivo uso del nostro codice penale. Non vale il discorso che con una legge speciale possiamo modificare anche gli istituti generali del nostro codice penale: no, noi stiamo prevedendo che l'istituto generale del concorso di persone in uno stesso reato venga disciplinato diversamente in base alla condizione personale di un soggetto. Questo non lo possiamo fare. Dobbiamo ancorare la norma ad una condotta, ad una modalità della condotta, ma non ad uno *status* giuridico. Non vale il discorso della norma speciale e successiva che può intervenire liberamente sugli istituti. No, non vale proprio! È un'aggravante delle motivazioni giuridiche dire che si fa valere la condizione personale per introdurre una discriminazione nel trattamento sanzionatorio. Si dice platealmente che si sta violando non solo l'articolo 110 del codice penale, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, e lo si afferma per iscritto.

È inaccettabile che in maniera così evidente questa Assemblea possa violare l'articolo 3 della Costituzione con questa norma. Non lo possiamo fare, dobbiamo rispettare la Costituzione! Possiamo anche sbagliarci, ma quando lo facciamo in maniera così deliberata, aperta, decisa, senza spiegazioni se non riferite al ruolo, quindi alla condizione personale, c'è piena consapevolezza di violare l'articolo 3 della Costituzione, e questo è inammissibile!

Esistono poi altre ragioni di contrarietà all'articolo 1. Facciamo un'ipotesi. Abbiamo previsto che alla condanna debba conseguire la pubblicazione della sentenza come pena accessoria. Vi invito a riflettere su cosa si può verificare. Il comma 2 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa recita: «Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9». Senonché dopo il comma 1 viene ora introdotto il comma 1-*bis*, derivante dall'emendamento 1.800 del senatore Berselli, sulla responsabilità del direttore responsabile concorrente.

Cosa accade alla pubblicazione della sentenza di cui al comma 2? Poiché la pubblicazione della sentenza si ha soltanto nel caso di condanna per il comma 1, ammettendo che il giornalista non sia più punibile per un motivo qualsiasi, e quindi non vi sia più condanna in base al comma 1, ma soltanto in base al comma 1-*bis*, la pubblicazione della sentenza, che avevamo introdotto come pena accessoria, non può più operare essendo prevista soltanto per il comma 1 e non per l'1-*bis*. Quindi, qualora non vi sia la condanna per il giornalista, il direttore responsabile, condannato per lo stesso reato, non è soggetto alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

Ci sono altre ragioni, però mi rendo conto che l'Assemblea è troppo attenta per poter seguire le altre argomentazioni e non voglio ulteriormente stancarla!

Quindi, Presidente, annuncio il voto contrario all'articolo 1 del Gruppo dell'Italia dei Valori. (*Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Finocchiaro e Contini*).

PRESIDENTE. Secondo quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, come tutti sanno, alle ore 12 dovremmo sospendere l'esame del disegno di legge in titolo e passare all'altro argomento all'ordine del giorno, per riprendere questo tema lunedì alle ore 16,30.

Ci sono altri senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto ed è chiaro che entro le ore 12 non riusciremmo a svolgerle.

A questo punto, se c'è l'unanimità da parte di tutti i Gruppi, si può andare oltre le ore 12; altrimenti si rinvia l'esame del provvedimento, si passa all'altro argomento all'ordine del giorno e si riprende lunedì. La decisione della Conferenza dei Capigruppo non si può modificare a maggioranza in Aula: quindi, chiedo se c'è un accordo per proseguire su questo punto. Mi si fa cenno che non c'è l'unanimità; lo ha fatto presente l'Italia dei Valori, lo aveva detto in precedenza anche il senatore Viespoli. *(Applausi del senatore Filippi Marco)*.

Devono ancora terminare le dichiarazioni di voto, in qualsiasi caso posso modificare una decisione della Conferenza dei Capigruppo. L'ho verificato anche con il presidente Schifani, che fa la mia medesima valutazione; quindi, non è un'offerta di chi presiede in questo momento, ma è una valutazione sicuramente di chi presiede e del presente Schifani che è stato sentito. Del resto è una prassi: se c'è l'unanimità dei Gruppi, si può andare avanti, altrimenti si riprende alle ore 16,30 di lunedì, come la Conferenza dei Capigruppo ieri ha deciso.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei un'informazione da parte della Presidenza. Vorrei sapere se è stata depositata una richiesta di voto segreto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Sì, è stata depositata.

QUAGLIARIELLO (PdL). Quindi lunedì riprenderemo con il voto segreto?

PRESIDENTE. No, lunedì riprendiamo i lavori con le dichiarazioni di voto che ancora mancano e poi con il voto segreto.

L'esame del disegno di legge n. 3491 riprenderà quindi lunedì con le dichiarazioni di voto e con la votazione dell'articolo 1, nel testo emendato, sulla quale, come chiedeva il senatore Quagliariello, è stata presentata una richiesta di voto segreto, che era già stata ammessa, del resto. È stata ripresentata, ma era già stata ammessa come possibilità.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,48)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione (3491- 3492-3509)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492)

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al primo comma:

1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;

1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;

1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;

2) al quarto comma:

2.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

2.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;

3) al quinto comma, le parole: « al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;

5) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;

6) il settimo comma è abrogato;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

-«Art. 9. - *(Pubblicazione obbligatoria di sentenze)*. - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga

diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.5

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13» sostituire la parola: «50.000», con la seguente: «30.000».

1.800/1

BRUNO, RUTELLI

Ritirato

All'emendamento 1.800, al comma 1-bis, dopo le parole: «vice direttore responsabile» sostituire le parole da: «che abbia partecipato» sino alla fine del comma con le seguenti: «che, senza avere concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale o sul periodico dal lui diretto, ne abbia solo deciso la pubblicazione, è punito per il reato di cui al comma precedente con la multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».

1.800/2

BRUNO, RUTELLI

Respinto

All'emendamento 1.800, al comma 1-bis, dopo le parole: «vice direttore responsabile» sostituire le parole da: «che abbia partecipato» sino alla fine del comma con le seguenti: «che, senza avere concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale o sul periodico dal lui diretto, ne abbia solo deciso la pubblicazione, è punito per il reato di cui al comma precedente con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».

1.800/3

BRUNO, RUTELLI

Respinto

All'emendamento 1.800, sostituire il comma 1-ter, con i seguenti:

«1-ter. Presso la redazione di ogni giornale o periodico deve essere istituito un registro in cui indicare il titolo delle pubblicazioni anonime o firmate con pseudonimo, la data della loro pubblicazione, il loro autore. Il registro deve essere immediatamente consegnato all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta senza che sia opponibile il segreto professionale».

1-*quater*. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile o altra persona da loro delegata con atto scritto il quale omette di istituire il registro di cui al comma 1-ter, se un reato è commesso con la pubblicazione anonima o sotto pseudonimo, è punito con le pene per tale reato stabilite. Se il fatto è dovuto a colpa le pene sono diminuite fino ad un terzo.

1-*quinquies*. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile o altra persona da loro delegata con atto scritto alla tenuta del registro di cui al comma 1-ter, il quale omette di inserire le annotazioni prescritte dalla legge ovvero le inserisce in modo incompleto o contrario al vero, se un reato è commesso con la pubblicazione anonima o sotto pseudonimo, è punito con le pene per tale reato. Se il fatto è dovuto a colpa le pene sono diminuite fino ad un terzo».

1.800

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione per il reato di cui al comma precedente, il direttore o il vice direttore responsabile che abbia partecipato con questi nella commissione del reato è punito con la pena della multa da euro 5.000 a 50.000.

1-ter. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione sia commesso il reato di cui al comma 1, è punito, a titolo di colpa, se tale reato è commesso, con la pena della multa da 2.000 a 20.000 euro. Qualora l'autore sia ignoto o non identificabile ovvero sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine si applica la pena della multa da 3.000 a 30.000 euro».

Consequentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

BRUNO, RUTELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno».

1.308

MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata».

1.309

CASSON, VITA (*)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nel pronunciare la condanna per il reato di cui al comma 1 il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.310

VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3 dopo le parole: «qualora, a richiesta della persona offesa» inserire le seguenti: «o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore».

1.152 (testo 2)

LAURO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «a richiesta della persona offesa», inserire le seguenti: «o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore».

1.311

FANTETTI

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della presente legge, le testate giornalistiche telematiche sono equiparate alle stampe di cui all'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica (2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione (2173)

Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali (2563)

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente (3135)

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (3229)

Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione (3244)

Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3287)

Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3288)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3348)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3384)

Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione (3413)

ORDINE DEL GIORNO

G100

CALDEROLI

Improponibile

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: "A decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno"»;

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso specifico, dovendosi al contempo eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune Regioni, nonché alcune amministrazioni locali;

l'eventuale indizione dell'*Election day* comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro, che in una situazione di crisi come quella attuale, non sarebbe da sottovalutare, in un'ottica di riduzione dei costi della politica e degli apparati,

impegna il Governo, in vista delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative a dare attuazione al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*Election day*).

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione)

1. È istituita una Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena di inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.

EMENDAMENTI

1.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA (*), PORETTI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.200

D'ALÌ

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di

spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, aree metropolitane, province e comuni».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Commissione», ovunque ricorra nell'articolato, con la seguente: «Assemblea».

1.201

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della Parte II».

1.203 (testo corretto)

CALDEROLI, CUTRUFO (*)

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», aggiungere le seguenti: «e, conseguentemente, per la redazione della nuova legge elettorale,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

SBARBATI, D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Parte II della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché il relativo coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere e la forma di Governo e la forma di Stato prescelta».

1.202

FLERES, CUTRUFO (*)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da novanta membri» con le seguenti: «da cento membri».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Elezione della Commissione)

1. Con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono indetti, per lo stesso giorno, l'elezione della Commissione nonché il *referendum* popolare di indirizzo sulla forma di governo di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione e provincia autonoma; i rimanenti seggi sono ripartiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

EMENDAMENTI

2.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA (*), PORETTI (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.500

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Qualora le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si siano svolte nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, l'elezione della Commissione ed il contestuale *referendum* di indirizzo di cui all'articolo 3 si svolgono simultaneamente alle elezioni per il Parlamento europeo o, comunque, in occasione del primo turno elettorale generale».

2.200

I Relatori

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ogni regione o provincia autonoma» inserire le seguenti: «, ciascuna delle quali costituisce una circoscrizione elettorale,»;

b) al comma 3, dopo le parole: «liste di candidati», inserire le seguenti: «presentate in ciascuna circoscrizione regionale con un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati alla regione».

2.2

SBARBATI, D'ALIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La Commissione costituente ha sede presso la Camera dei deputati».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(*Referendum di indirizzo sulla forma di governo*)

1. Il *referendum* popolare di indirizzo sulla forma di governo, di cui all'articolo 2, comma 1, ha per oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che, in sede di revisione costituzionale della forma di governo parlamentare, si debba preferire la forma di governo del Primo Ministro (soluzione A) ovvero la forma di governo semi-presidenziale (soluzione B)?». Sulla scheda per il *referendum* sono riportate le specificazioni di cui all'allegato 1.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, sono elettori per la Camera dei deputati. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo I della legge 30 giugno 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Allegato 1

(*Articolo 3, comma 1*)

Soluzione A: «L'opzione per la forma di governo del Primo Ministro implica le seguenti modifiche costituzionali. Il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere. Il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica oltre alla nomina anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con una mozione costruttiva che deve contenere l'indicazione del successore; può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia e, qualora la richiesta sia respinta, può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere che è comunque escluso se il Parlamento, entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento, indica un successore».

Soluzione B: «L'opzione per la forma di governo semi-presidenziale implica le seguenti modifiche costituzionali. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta ovvero a maggioranza in un eventuale secondo turno di ballottaggio. Può essere rieletto una sola volta. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Sono suoi poteri propri, quindi non sottoposti a controfirma ministeriale, la nomina del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, il rinvio alle Camere e la promulgazione delle leggi e l'invio di messaggi alle Camere. Presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo Ministro; su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i ministri».

EMENDAMENTI

3.200

D'ALÌ

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA (*), PORETTI (*)

Id. em. 3.200

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.201

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il seguente quesito:», inserire le seguenti: «"Ritenete voi che la forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione debba essere riformata?", nonché il seguente quesito:».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Membri della Commissione)

1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età possono essere eletti membri della Commissione.
2. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.
3. Ai membri della Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

EMENDAMENTI

4.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA (*), PORETTI (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.200

D'ALÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati».

4.201

DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «trenta».

4.202

FLERES

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «venticinque».

4.250 (già 3.0.1)

SAIA, FLERES, POLI BORTONE, MENARDI, CUTRUFO (*)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;
- c) presidente di regione, consigliere o assessore regionale;
- d) parlamentare nazionale.

1-*ter*. Si applicano ai membri dell'Assemblea le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

1-*quater*. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto all'Assemblea deve dichiarare, entro trenta giorni, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

1-*quinqües*. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause sopraggiunte di incompatibilità.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.251

DEL PENNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e alla Commissione.

1-*ter*. Ai candidati alla Commissione si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1-*quater*. I componenti della Commissione, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

- a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;
- b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
- c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
- d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;
- e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
- f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

1-*quinqües*. I componenti della Commissione sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441».

4.203

CUTRUFO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, del Governo, della Commissione dell'Unione europea e di assessore in qualunque ente locale, nonché con ogni altra carica elettiva della Repubblica italiana ovvero di organismi internazionali».

4.204

D'ALÌ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. Le situazioni di incompatibilità di cui al precedente periodo sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento».

4.205

SBARBATI, D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La qualità di membro della Commissione costituente è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo.

Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

Il trattamento economico dei membri della Commissione costituente è pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie».

4.206

FLERES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I membri della Commissione non sono immediatamente rieleggibili alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».